

Informativa Accesso civico e Accesso agli Atti

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell'azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

- **Accesso ai documenti amministrativi** ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
- **Accesso civico semplice**, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del [decreto legislativo n. 33/2013](#) come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016
- **Accesso civico generalizzato** disciplinato dall'art. 5, comma 2, del [decreto legislativo n. 33/2013](#) come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

Accesso civico semplice art.5 c.1, [d.lgs.33/2013](#) come modificato dal [d.lgs.97/2016](#)

(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)

L'**accesso civico**, introdotto dall'art. 5 comma 1 del [decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33](#), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico tramite:

- [posta ordinaria](#) all'indirizzo: Via Francesco Gentile 40 00173 Roma
- [posta elettronica](#) all'indirizzo e-mail: rmic8cm003@istruzione.it
- [posta elettronica certificata](#) all'indirizzo PEC: rmic8cm003@pec.istruzione.it

Scarica il modulo **Mod_1_Accesso_civico_semplice** di richiesta di accesso civico semplice reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico

L'oggetto dell'accesso civico semplice

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative di pertinenza dell'Istituto Comprensivo "Via Francesco Gentile 40" qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.

Il Procedimento

Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque nel rispetto della normativa vigente. La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al Dirigente Scolastico.

Tutela dell'accesso civico

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può inviare tale richiesta al titolare del potere sostitutivo individuato nel dirigente di ambito territoriale all'indirizzo e-mail usp.rm@istruzione.it o PEC rmusprm@postacert.istruzione.it, oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Scarica il modulo **Mod_3_Accesso_civico_potere** sostitutivo di istanza al detentore del potere sostitutivo – reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico

I Responsabili

Il Responsabile della trasparenza dell'istituto scolastico è il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza è il Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza contattabile all'indirizzo e-mail usp.rm@istruzione.it o PEC usp.rm@postacert.istruzione.it,

Accesso civico generalizzato art.5 c.2, D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016

(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)

L'**accesso civico generalizzato**, introdotto dall'art. 5 comma 2 del [decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33](#) come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il **diritto di chiunque** di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico tramite:

- [posta ordinaria](#) all'indirizzo: Via Francesco Gentile 40 00173 Roma
- [posta elettronica](#) all'indirizzo e-mail: rmic8cm003@istruzione.it
- [posta elettronica certificata](#) all'indirizzo PEC: rmic8cm003@pec.istruzione.it

Scarica il modulo **Mod_2_Accesso_civico_generalizzato** di richiesta di accesso civico generalizzato – reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico

Nella richiesta di accesso civico generalizzato bisogna identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.

L'oggetto dell'accesso civico generalizzato

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del [D.Lgs 33/2013](#) come modificato dal D.Lgs 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.

Il Procedimento

Il Dirigente Scolastico provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del [d.lgs. 33/2013](#), individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Tutela dell'accesso civico

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico il richiedente può inviare tale richiesta al titolare del potere sostitutivo, il dirigente di ambito territoriale dell'USR Lazio, all'indirizzo e-mail: [e-mail: direzione-lazio@istruzione.it](mailto:direzione-lazio@istruzione.it) pec: drla@postacert.istruzione.it oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio

Scarica il modulo **Mod 3 Accesso civico potere** e sostitutivo di istanza al detentore del potere sostitutivo – reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico

I Responsabili

Il **responsabile del procedimento** cui va inoltrata la richiesta di accesso è il dirigente scolastico

Il **Responsabile della trasparenza** dell'istituto scolastico è il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale

Il **titolare del potere sostitutivo**, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza è il Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza contattabile all'indirizzo e-mail: usp.rm@istruzione.it o

PEC: usprm@postacert.istruzione.it